

DOMANDE E RISPOSTE - QUESITI LEGALI IN MATERIA DI ELETTRONICA DI CONSUMO

In questo numero, così come in diversi numeri precedenti di Marketplace, abbiamo riportato una selezione di domande di iscritti ad ANDEC concernenti i prodotti di elettronica di consumo, originate dalle problematiche correnti e dai dubbi derivanti dalla pratica aziendale delle imprese associate. Le risposte vengono fornite dal sottoscritto in quanto presidente dell'Associazione e nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita riservato da ANDEC ai suoi associati. Tutti i quesiti sono ovviamente resi anonimi ed astratti. Le risposte fornite sono, come di consueto, di valore immediato e di comune interesse per gli operatori del settore.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

1. Domanda: Successione nel tempo di norme applicabili ai prodotti: quale normativa si applica?

La nostra società importa dalla Cina e vende a rivenditori prodotti di marchio altrui; i prodotti vengono ispezionati da autorità di controllo presso il punto vendita, nella fase di offerta al cliente finale.

Ciò premesso, abbiamo due domande distinte:

(a) vorremmo sapere se l'autorità che effettua le verifiche sopra descritte debba accertare la conformità di ogni determinato prodotto in relazione alla normativa applicabile al momento della sua immissione sul mercato UE (quindi, in ipotesi, anche mesi prima) o sulla base di quella vigente al momento dell'ispezione; inoltre,

(b) vorremmo conoscere quale sia il corretto approccio dell'autorità di controllo nel caso in cui non sia possibile provare il momento dell'immissione sul mercato di un determinato prodotto soggetto a controllo. In assenza di elementi chiari circa il

momento dell'immissione sul mercato, l'autorità potrebbe ritenere applicabile la normativa di armonizzazione in vigore al momento dell'ispezione?

Risposta:

(a) Quanto alla prima domanda:

Come ci ricorda la "Guida Blu della Commissione all'attuazione della normativa UE sui prodotti ed. 2022 (Publications Office (europa.eu)), "I prodotti messi a disposizione sul mercato devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato". Ai fini di tale previsione va precisato che:

- per "immissione sul mercato" di un prodotto, si intende la messa a disposizione per la prima volta sul mercato della UE; di regola, l'immissione sul mercato avviene solo una volta ed è effettuata dal produttore o dall'importatore; ogni operazione successiva è definita "messa a disposizione";
- per "prodotto" non si intende il modello di un prodotto, ma ogni singolo prodotto.

La Guida Blu illustra come segue quanto sopra: "L'immissione sul mercato è il momento più decisivo per quanto concerne l'applicazione della normativa di armonizzazione dell'Unione. Quando vengono messi a disposizione sul mercato dell'Unione, i prodotti devono essere conformi alla normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile al momento dell'immissione sul mercato. Di conseguenza,

i prodotti nuovi fabbricati nell'Unione e tutti i prodotti importati da Paesi terzi - nuovi o usati - devono rispettare le disposizioni della normativa di armonizzazione dell'Unione applicabile quando vengono immessi sul mercato, ossia quando vengono messi a disposizione per la prima volta sul mercato dell'Unione. Una volta immessi sul mercato, i prodotti conformi possono essere messi a disposizione lungo la catena della distribuzione senza ulteriori considerazioni, anche in caso di revisioni della legislazione applicabile o delle norme armonizzate pertinenti, salvo altrimenti disposto dalla legislazione".

(b) Quanto alla seconda domanda:

Il documento di auto certificazione previsto dalla corrente normativa di legge, che è più atto a comprovare la conformità di un prodotto alla normativa vigente al momento della sua immissione nel mercato UE, è la **Dichiarazione di Conformità** (detta anche "DoC"). Dato che gli apparecchi soggetti alle direttive verticali di settore devono riportare - in ossequio al requisito di tracciabilità - un numero indicante tipo, lotto o serie (o dati equipollenti), una determinata DoC può essere ricondotta ad un determinato prodotto. Orbene, sulla base delle varie direttive "verticali" di settore, il **Fabbricante** (o il suo **Rappresentante Autorizzato nella UE**) deve tenere la DoC (intesa come la DoC, relativa al momento dell'immissione nel mercato UE del singolo prodotto cui si riferisce), così come la correlativa documentazione all'uopo prevista, disponibile alle autorità per 10 anni.

Anche l'**importatore** "puro" (quello cioè che NON commercializza il prodotto esclusivamente col proprio marchio e che pertanto NON è equiparato al fabbricante) deve tenere la DoC disponibile per 10 anni (Cfr. ad es. art. 9.7 D. EMC; art. 8.8 D. LVD); infine, per venire al Suo quesito, il "**Distributore**" (ossia il rivenditore), è **tenuto, a seguito di richiesta motivata di un'autorità nazionale, a fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità dell'apparecchio** (Cfr. ad es. art. 10.5 D. EMC; art. 9.5 D. LVD) **ed è sanzionabile se distribuisce prodotti che risultano sprovvisti della Dichiarazione di Conformità** (Cfr. ad es. Dlgs. 194/2007 Art. 15 n. 3, in attuazione della D. 2014/30/UE in tema EMC, che recita come segue: "Chiunque immette nel mercato, commercializza, distribuisce in qualunque forma o installa apparecchi che, seppure in conformità ai requisiti di protezione di cui all'allegato I, sono sprovvisti della documentazione tecnica e della Dichiarazione di Conformità di cui all'allegato V, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2000,00 ad Euro 12.000,00..."; Cfr. altresì Dlgs. 186/2016 - in attuazione della D. 2014/35/UE in tema LVD - artt. 14.7 e 18.1.c). Pertanto, essendo l'onere di produzione del documento di auto certificazione del fabbricante al momento di im-

missione del prodotto nel mercato UE (e della documentazione necessaria) in capo al soggetto ispezionato, quest'ultimo ne subirà le conseguenze nel caso di mancanza, in assenza di altre prove documentali idonee (ferme le sanzioni comunque previste per la mera difformità "formale", conseguente alla mancata produzione della DoC e/o della documentazione tecnica prevista).

2. Domanda: Responsabilità del Rappresentante Autorizzato RAEE e/o RPA verso il Produttore

La nostra azienda ha sede in Germania e, ai fini di adempiere alla normativa relativa ai rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE) e ai rifiuti di Pile ed Accumulatori (RPA), ha nominato un rappresentante autorizzato in Italia, come previsto dalla legge. Vorremmo conoscere le responsabilità che ha nei nostri confronti quest'ultimo.

Risposta:

Il **rappresentante autorizzato RAEE** previsto all'art. 30 n. 1 del Dlgs 49/2014, è "responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore" ai sensi del predetto decreto legislativo; pertanto, in quanto "**rappresentante**" del produttore, quanto da lui fatto o omesso fa capo al produttore rappresentato, l'unico a risponderne nei confronti delle autorità, ferma la responsabilità del rappresentante autorizzato verso il produttore stesso per le eventuali omissioni o azioni del rappresentante che cagionino pregiudizio al rappresentato. La D. 2008/98/CE, all'articolo 8.bis (successivo alla pubblicazione del Dlgs 49/2014), paragrafo 5, conferma sotto il profilo del diritto comunitario quanto sopra, come segue: "Ogni Stato membro consente ai produttori di prodotti istituiti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo territorio di designare una persona giuridica o fisica stabilita nel proprio territorio quale rappresen-

tante autorizzato per l'adempimento degli obblighi di un produttore relativi a regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio".

Quanto a **pile ed accumulatori a fine vita (RPA)**, ai sensi dell'art.1 par.1 n. 48 del Reg. (UE) 2023/1542, trattasi del «**rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore**», ossia di "... una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro in cui il produttore immette batterie sul mercato, e che è diverso dallo Stato membro in cui è stabilito il produttore, designata dal produttore in conformità dell'articolo 8 bis, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2008/98/CE, per adempiere agli obblighi di tale produttore ai sensi del capo VIII del presente regolamento".

Il suddetto «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore» agisce per conto del produttore come precisato all'articolo 56 n. 6 e n.7 del predetto Regolamento 2023/1542 (UE). Pertanto, anche in questo caso è sempre il Produttore l'unico a rispondere del suo operato nei confronti delle autorità, ferma la responsabilità del «rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore» verso il Produttore per le proprie eventuali azioni od omissioni che cagionino pregiudizio a quest'ultimo.

3. Domanda: Dubbi sulle modalità di calcolo dell'indennità suppletiva di clientela spettante agli agenti di commercio.

Abbiamo due domande relative al calcolo dell'indennità suppletiva di clientela prevista dal vigente AEC Commercio:

Gli scaglionamenti temporali all'uopo previsti riguardano ANNI SOLARI o partono dall'INIZIO DEL CONTRATTO?

-Es: contratto iniziato il 01/12/2009: si considerano come primi tre anni il 2009-2010-2011 (solari) o i periodi che vanno dall'01/12/2009 al 30/11/2012 (durata contrattuale)?

La base di calcolo delle provvigioni su

cui applicare la percentuale è costituito dalle provvigioni MATURATE o da quelle PAGATE?

-Es: contratto iniziato l'01/12/2009: a dicembre 2009 maturano provvigioni per 100.00€ che vengono fatturate e pagate a gennaio 2010. Queste provvigioni rientrano nell'anno 2009 o nell'anno 2010? L'anno di riferimento si riflette successivamente, ai fini dello scatto tra uno scaglione temporale e l'altro.

Risposta:

L'indennità suppletiva di clientela, ai sensi dell' Art. 13. II) AEC Commercio, si calcola a far data dall'INIZIO DEL CONTRATTO, posto che la suddetta indennità si computa *"... sull'ammontare globale delle provvigioni per le quali è sorto il diritto al pagamento per tutta la durata del rapporto in favore dell'agente o rappresentante, anche se le stesse somme non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto"*.

La base di calcolo, come emerge dalla frase sopra virgolettata, è data dalle provvigioni MATURATE (ossia quelle per le quali *"è sorto il diritto al pagamento... anche se non sono state interamente corrisposte al momento della cessazione del rapporto"*) e non da quelle pagate.

4. Domanda: Normativa CBAM e prodotti interessati

Recentemente, abbiamo ricevuto una richiesta da un nostro fornitore olandese che ci chiede se siamo registrati al "portale CBAM".

Dato che non siamo a conoscenza della normativa "CBAM", vorremmo conoscere per sommi capi il suo contenuto e, in particolare, sapere chi debba pagare il nuovo tributo ivi previsto; soprattutto, vorremmo sapere se tra i prodotti elettrici ed elettronici da noi importati nella UE ce n'è qualcuno che ricade nell'ambito CBAM.

Risposta:

Quando si parla di "normativa CBAM" si intende il Regolamento (UE) 2023/956 sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

Scopo del regolamento è: (a) limitare la produzione di gas con effetto serra e, nel contempo, (b) riequilibrare i maggiori costi di produzione sopportati dalle imprese che hanno impianti produttivi nel territorio della UE per ottemperare all'onerosa normativa sul "tetto" massimo di emissioni CO2 consentite nel territorio dell'Unione (che in questa sede non sarà esaminata per non uscire dal tema del quesito).

Infatti, la percentuale (detta anche "tenore") di carbonio in un prodotto, è correlata alla quantità di emissioni di gas ad effetto serra rilasciata durante la sua fabbricazione. Pertanto, le merci importate soggette al CBAM vengono classificate secondo la nomenclatura doganale combinata 13

("NC") e correlate alla percentuale di emissioni di gas a effetto serra calcolata per ogni prodotto.

A ogni tipologia di merce "in scope" corrisponde quindi un "certificato" di valore diverso, che l'importatore dovrà acquistare e che incide pertanto sul costo delle merci importate.

È prevista una fase "transitoria" meramente statistica dal **1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2025**. In tale periodo, il tributo non sarà applicato alle merci importate, ma saranno solo fornite informazioni secondo una certa rendicontazione all'uso prevista.

La fase "definitiva" comincerà il **1º gennaio 2026**, quando il meccanismo entrerà in funzione in maniera definitiva. La prima dichiarazione CBAM, relativa alle merci importate nell'anno civile 2026, dovrebbe essere presentata entro il **31 maggio 2027**.

I materiali soggetti al momento alla normativa in esame hanno un impatto assai limitato per il nostro settore: energia elettrica; alluminio; tubi, cisterne, recipienti, elementi per l'edilizia ed altri elementi in acciaio, ghisa ed altri metalli; cementi vari; sostanze chimiche varie. Dato che alluminio e tubi rientrano nella normativa CBAM, eventuali sostegni (anche tubulari) in alluminio per antenne e prodotti similari sembrano ricadere nello "scope" della normativa CBAM.

Segnalo infine che il novero di sostanze/materiali interessati è comunque destinato ad aumentare.

5. Domanda: Obbligo di marcatura CE delle batterie.

Ci è stato segnalato che da agosto 2024 entrerà in vigore l'obbligo di marcatura di cui al Regolamento (UE) 2023/1542 relativo alle batterie, il quale impone che questi siano marcate CE e siano corredate da una Dichiarazione di Conformità emessa dal fabbricante. Vista la prossimità delle scadenze e considerato che sono già program-

mati arrivi, per almeno alcuni mesi successivi all'agosto 2024, di batterie non ancora conformi a quanto sopra, vorremmo avere delucidazioni in proposito.

Risposta:

In effetti, l'obbligo di marcatura delle batterie e di DoC (dichiarazione di conformità) entrerà in vigore dall'agosto 2024 (ciò vale evidentemente anche per le batterie ricomprese in un apparecchio elettrico/elettronico come nel caso di un telecomando), come previsto dal Reg.2023/1542 all'art. 1, par 3.

Tuttavia:

l'obbligo in questione è attualmente imperfetto, cioè non esiste ancora una sanzione.

Secondo l'art. 93 del Regolamento, infatti, *«entro il 18 agosto 2025 gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione»*.

Come a Voi probabilmente ben noto, nell'ordinamento italiano, le norme europee vengono recepite oppure attuate attraverso la c.d. "Legge di delegazione europea".

In particolare, l'attuazione del Regolamento Batterie, unitamente a molti altri provvedimenti di matrice europea, è confluita in un [Disegno di Legge approvato in Consiglio dei Ministri](#), il quale lo presenterà alle Camere entro il 28 febbraio 2025 (art. 29, co. 4, L. 234/2012).

È ragionevole ritenere quindi che una sanzione per la mancata marcatura delle batterie sarà prevista solo nel corso dell'anno 2025 (ma non il 18 agosto 2024), con la conseguenza che pur essendo a quella data l'obbligo di marcatura CE già sussistente, in ossequio al principio di legalità (art. 1, L. 689/1981), la sua violazione non potrà essere sanzionata.

Permangono naturalmente alcuni elementi di incertezza che sarebbe troppo lungo esaminare in questa sede.